

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

nell'adunanza del 23 febbraio 2023

composta dai magistrati:

Maria Elisabetta LOCCI Presidente

Elena BRANDOLINI Consigliere

Amedeo BIANCHI Consigliere (relatore)

Giovanni DALLA PRIA Primo Referendario

Paola CECCONI Referendario

Fedor MELATTI Referendario

Daniela D'AMARO Referendario

Chiara BASSOLINO Referendario

Emanuele MIO Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994 n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005 n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009 n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2019/21, approvate dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 19/SEZAUT/2019/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2019, approvate dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 9/SEZAUT/2020/INPR;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 27/2021/INPR con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

VISTA la deliberazione n. 24/2022/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2022;

ESAMINATE la relazione sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2019 e la relazione sul bilancio di previsione 2019/2021, redatte dall'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Breda di Piave (TV);

VISTA la nota prot. n. 5517 del 21 settembre 2022, con la quale il Magistrato istruttore ha chiesto integrazioni e chiarimenti al Comune a seguito dell'esame del questionario;

VISTA la nota di risposta dell'ente acquisita al protocollo Cdc n. 5745 del 30 settembre 2022;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 4/2023 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il magistrato relatore, Consigliere Amedeo Bianchi;

FATTO E DIRITTO

Com'è noto, la legge 5 giugno 2003 n. 131 - contenente "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3" - ha introdotto in maniera innovativa nell'ordinamento forme di controllo cd. "collaborativo" da parte della Corte dei conti nei confronti di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, finalizzate alla verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte delle Autonomie territoriali, in relazione ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

La legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006) ha poi previsto, per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, l'obbligo di trasmissione alle competenti Sezioni regionali di controllo di una relazione sul bilancio di previsione e sul rendiconto dell'esercizio di competenza, sulla base di criteri e linee guida definiti dalla

Corte dei conti. Nelle previsioni del legislatore, tale adempimento deve dare conto, in particolare, del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno (ora riferibili ai saldi di finanza pubblica) e dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, nonché di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.

Chiamata a pronunciarsi su dette disposizioni, la Corte costituzionale ha affermato che tale forma di controllo esterno fosse "ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità", concorrendo "alla formazione di una visione unitaria della finanza pubblica, ai fini della tutela dell'equilibrio finanziario e di osservanza del patto di stabilità interno" (sentenza n. 179 del 2007) ritenendo, altresì, che tale nuova attribuzione trovasse diretto fondamento nell'art. 100 della Costituzione; quest'ultima disposizione assegna alla Corte dei conti il controllo successivo sulla gestione del bilancio, come controllo esterno ed imparziale, dovendosi quindi intendere il controllo "sulla gestione del bilancio dello Stato", ivi previsto, come oggi esteso ai bilanci di tutti gli enti pubblici che costituiscono, nel loro insieme, la finanza pubblica allargata.

Con il decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, i controlli sui bilanci hanno assunto caratteri cogenti nei confronti dei destinatari, prevedendosi, nell'ambito delle verifiche di cui alla citata legge n. 266/2005, la possibilità di accertamento, da parte delle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno (oggi peraltro superato dalla nuova regola contabile dell'equilibrio, di cui alla legge 24 dicembre 2012 n. 243); si è poi statuito l'obbligo per le amministrazioni interessate di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, oggi previsto per gli enti locali dall'art. 148 bis del decreto legislativo n. 267/2000.

La *ratio* che ha caratterizzato questa evoluzione va rinvenuta nella finalità di prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio di cui al novellato art. 81 della Costituzione, riverberandosi tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, con possibile vanificazione della funzione di coordinamento dello Stato, volta al rispetto degli obblighi eurounitari (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 40 del 2014). Ne consegue che tale tipo di controllo è esercitato nell'interesse dello Stato per finalità che riguardano la finanza pubblica nel suo complesso, per cui il potere conferito alla Corte dei conti di adottare misure interdittive per l'ente appare anch'esso strumentale al rispetto degli obblighi che lo Stato medesimo ha assunto nei confronti dell'Unione europea, in ordine alle politiche di bilancio.

Posto che, peraltro, non sono mai state abrogate le disposizioni contenute nelle citate leggi n. 131/2003 e n. 266/2005, si evince che coesiste ad oggi una duplice finalità del controllo finanziario sugli enti locali: da un lato, esso è diretto a rappresentare agli organi elettivi degli enti controllati la reale situazione finanziaria o le gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'Ente, in modo tale che gli stessi possano responsabilmente assumere le misure correttive che ritengano più opportune; dall'altro, a fronte di irregolarità capaci di compromettere la stabilità finanziaria dell'ente soggetto a controllo, esso può condurre ai

descritti esiti cogenti, al fine di preservare le risorse pubbliche, la cui gestione è demandata all'ente assoggettato a controllo.

In tale contesto si inserisce peraltro la riforma operata dal decreto legislativo n. 118/2011 che, in attuazione della delega contenuta nella legge 5 maggio 2009 n. 42, di attuazione del federalismo fiscale (art. 119 della Costituzione), ha intrapreso il processo di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali e dei loro organismi partecipati, in quanto dalla leggibilità e confrontabilità dei bilanci pubblici dipende la corretta valutazione degli andamenti della finanza territoriale, i cui esiti si riflettono sui conti pubblici nazionali nei termini già descritti.

In ragione delle considerazioni che precedono, vanno altresì richiamate le linee guida della Sezione delle Autonomie (già citate nel preambolo: ci si riferisce, in particolare, alle linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2019, approvate dalla predetta Sezione con deliberazione n. 9/SEZAUT/2020/INPR), ove si è sottolineata l'opportunità di proseguire nel monitoraggio degli istituti più rilevanti del sistema armonizzato, focalizzando l'attenzione su specifici profili gestionali, indicativi della capacità di perseguire quella effettiva stabilità di medio-lungo termine. Pertanto, in continuità con il percorso già intrapreso per il passato ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame il questionario ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: gestione finanziaria, risultato di amministrazione, indebitamento.

Nello specifico, secondo la giurisprudenza (cfr. Corte cost. sent. n. 40/2014), il controllo ex art. 148 bis del decreto legislativo n. 267/2000 ha natura preventiva ed è segnatamente preordinato al riscontro di ogni disfunzione contabile che si appalesi dalla "strumentazione" economico- finanziaria ("irregolarità suscettibili di pregiudicare anche in prospettiva gli equilibri economico - finanziari degli enti", ex art. 148 bis, comma 1). Siffatto controllo riguarda, tra l'altro, la "violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria" (art. 148 bis, comma 3, primo periodo). L'accertamento di detta violazione non determina immediati provvedimenti interdittivi da parte della Corte dei conti. Infatti, l'interdizione consegue a fattispecie diverse da quella indicata, preclusive dell'"attuazione dei programmi di spesa" (art. 148 bis, comma 3, terzo periodo), per "la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria". Più specificamente, queste ultime alterano in concreto il bene giuridico dell'equilibrio economico - finanziario dell'ente locale, producendone una lesione effettiva. Al contrario, nelle prime ("violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria") il suddetto bene giuridico è soltanto minacciato. Rafforza tale distinzione la richiamata previsione normativa per cui le irregolarità siano suscettibili "anche in prospettiva" (art. 148 bis, comma 1) di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari. La presunzione legale di pericolo, nei termini suddetti, comporta la verifica degli eventuali conseguenti effetti dannosi per l'equilibrio economicofinanziario dell'ente locale: essi non ricorrono ove lo scrutinio delle misure correttive operate dall'ente locale rilevi l'idoneità /efficacia in concreto delle stesse, perché ascrivibile a profili di attendibilità, affidabilità, serietà e congruenza.

Con riferimento ai precedenti esercizi finanziari, inerenti al Comune di Breda di Piave (TV) la Sezione aveva così deliberato:

- Rendiconto 2015 e Bilancio di previsione 2016/2018: deliberazione n. 249/2018/PRNO con cui la Sezione: richiamava l'attenzione dell'Amministrazione ad un attento monitoraggio, nonché all'esercizio puntuale dei compiti di vigilanza sugli organismi partecipati dall'Ente; invitava l'Organo di revisione ad una maggiore attenzione nella compilazione dei questionari in esame, al fine di rappresentare i dati di bilancio in maniera chiara ed inequivocabile.

A seguito dell'esame dei questionari e delle relazioni dell'Organo di revisione sul Bilancio di previsione 2019-2021 e sul Rendiconto relativo all'esercizio 2019, nonché degli schemi di bilancio presenti nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) è emersa la situazione contabile-finanziaria compendiata dalle seguenti tabelle:

EQUILIBRI DI BILANCIO

L'impostazione del bilancio di previsione 2019-2021 è tale da garantire il rispetto degli equilibri nei termini previsti dall'art. 162 del TUEL ed il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo ai sensi art. 1, comma 821, legge n. 145/2018.

Il rendiconto 2019 è stato approvato con i seguenti risultati:

EQUILIBRI DI BILANCIO SCHEMI BDAP- RENDICONTO 2019		
Risultato di competenza di parte Corrente¹ (O1=G+H+I-L+M)	409.354,91	
Risultato di competenza di parte Capitale (Z1=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E)	27.305,87	
Risultato di competenza (W/1=O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y-Z)	436.660,78	
Equilibrio di bilancio (W/2)	405.613,71	
Equilibrio complessivo (W/3)	319.536,29	

¹ ex art. 162, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 (TUEL).

L'Ente ha conseguito un risultato di competenza non negativo come prescritto dall'art. 1, comma 821 della legge n. 145/2018. L'Ente ha, altresì, verificato il conseguimento dell'equilibrio complessivo ai sensi e per gli effetti delle indicazioni rese dal decreto 1° agosto 2019. Il risultato di competenza, al netto dell'avanzo di amministrazione applicato e del FPV di entrata e di spesa, assume un valore negativo pari a euro -683.892,46.

L'avanzo è stato applicato nei limiti dell'avanzo determinato nell'esercizio precedente e della sua composizione. In particolare, è stato applicato avanzo per euro 0,00 in parte corrente e per euro 2.496.000,00 in parte capitale.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

	Rendiconto 2019	
Fondo cassa al 31/12	7.829.471,17	
Residui attivi	1.498.768,44	
Residui passivi	895.352,97	
FPV per spese correnti al 31/12	58.152,96	
FPV per spese in conto capitale al 31/12	6.618.657,83	
FPV per attività finanziarie al 31/12	-	
Risultato contabile di amministrazione	1.756.075,85	

Totale accantonamenti	477.989,19
Di cui: FCDE	331.532,45
Totale parte vincolata	767.463,73
Totale parte destinata agli investimenti	198.629,27
Totale parte disponibile	311.993,66

Tra le quote accantonate e quelle vincolate, si rileva, in particolare, quanto segue:

- il Fondo rischi e contenzioso ammonta ad euro 114.130,00 e risulta determinato secondo le modalità previste dal principio applicato alla contabilità finanziaria al punto 5.2 lettera h) per il pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenze. L'Organo di revisione ne dichiara la congruità.
- non risultano effettuati accantonamenti al fondo perdite partecipate al 31/12/2019. Alla domanda preliminare 7.3 del Questionario, in merito alla congruità della quota accantonata al fondo perdite partecipate rispetto ai risultati di bilancio conseguiti da tali organismi, l'Ente ha risposto "*Non ricorre la fattispecie*".

CAPACITÀ DI RISCOSSIONE

La capacità di riscossione dell'Ente si manifesta con particolare riferimento ai seguenti dati:

	Rendiconto 2019	Rendiconto 2019	
	Accertamenti (a)	Riscossioni (b)	% (b/a)
Tit. 1 residui (iniziali + riaccertati)	916.811,53	639.965,0 2	69,80%
Tit. 1 competenza	2.586.892,56	2.039.348,66	78,83%
Tit. 3 residui (iniziali + riaccertati)	75.584,60	64.887,92	85,84%
Tit. 3 competenza	408.942,10	340.710,41	83,31%

Con riferimento all'efficienza dell'attività di contrasto all'evasione tributaria nelle fasi di accertamento e di riscossione, si osservano percentuali modeste di riscossione, seppur si rilevano adeguati accantonamenti al FCDE.

SITUAZIONE DI CASSA

	Rendiconto 2019
Fondo cassa finale al 31/12	7.829.471,17
Anticipazione di tesoreria	-
Cassa vincolata	10.909,36
Tempestività dei pagamenti	-12,23

L'Organo di revisione dichiara la corrispondenza tra le scritture dell'Ente e quelle del tesoriere.

L'Organo di revisione, altresì, dichiara che l'ente ha provveduto all'accertamento della consistenza della cassa vincolata al 31/12/2019, nell'importo di euro 10.909,36, come disposto dal principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato al decreto legislativo n. 118/2011.

L'Ente registra un indicatore di tempestività dei pagamenti di -12,23 giorni per l'anno 2019 e, pertanto, vengono rispettati i termini di legge per il saldo delle fatture. Si rileva, tuttavia, che sulla base della risposta fornita alla domanda n. 6.3, alla Sezione I – Gestione Finanziaria, del Questionario sul rendiconto 2019, risulta che l'Ente non ha allegato al rendiconto il prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo n. 231/2002.

INDEBITAMENTO

	Rendiconto 2019	
Debito complessivo al 31/12	670.830,52	
Valore parametro obiettivo P4	2,21%	

L'Ente dichiara di non avere in essere né garanzie né altre forme di finanziamento a favore di altri soggetti e/o dei propri organismi partecipati. L'Ente afferma, invece, di avere in essere operazioni di partenariato pubblico-privato di project financing, come definite dal decreto legislativo n. 50/2016; si tratta del progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione dell'impianto della pubblica illuminazione, conclusi il 28 febbraio 2020.

Si osserva, inoltre, con particolare riferimento a quanto dichiarato dall'Organo di revisione, che, per l'esercizio 2019:

- nelle domande preliminari del questionario non sono segnalati elementi di criticità;
- il Rendiconto per l'esercizio 2019 è stato approvato entro i termini di legge;
- la trasmissione dei dati alla banca dati BDAP è avvenuta nei termini;
- c'è coerenza nell'ammontare del FPV iscritto nei bilanci degli esercizi 2018-2019 e non si segnalano criticità in ordine alla sua contabilizzazione;
- l'indebitamento rispetta i parametri sanciti dagli articoli 203, 204 e 207 del TUEL, nonché la soglia stabilita dal relativo parametro di deficitarietà;
- non risultano passività potenziali non coperte da apposito accantonamento di avanzo;
- l'Ente ha provveduto nel corso del 2019 al riconoscimento e finanziamento di un debito fuori bilancio per euro 7.436,54 (sentenze esecutive) di parte corrente, il cui atto è stato trasmesso alla Procura della Sezione Regionale della Corte dei conti ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge 289/2002;
- la spesa per il personale rispetta i vincoli sanciti dalla normativa vigente; non vengono segnalate criticità in ordine alla contrattazione integrativa;
- è stato costituito il fondo per il salario accessorio entro il 31/12/2019;
- l'Ente ha assunto uno specifico provvedimento per l'adozione del Piano della Performance in data 12/06/2020;
- la contabilizzazione dei servizi per conto terzi rispetta il principio contabile;

• l'Ente ha provveduto alla tenuta dell'inventario e della contabilità economicopatrimoniale, ma afferma di non aver attuato politiche di valorizzazione del proprio patrimonio.

In relazione agli elementi di potenziale criticità è stata esperita apposita istruttoria con nota prot. Cdc n. 5517 del 21 settembre 2022 alla quale il Sindaco e il Revisore hanno prodotto le proprie osservazioni con nota acquisita al protocollo Cdc n. 5745 del 30 settembre 2022. La Sezione, dunque, tenendo in debita considerazione quanto rappresentato e precisato in sede istruttoria, richiama l'attenzione sulle criticità riscontrate e sulle conseguenziali osservazioni e raccomandazioni di seguito rappresentate.

1. Efficienza dell'attività di riscossione

Con riferimento all'efficienza dell'attività di riscossione nell'attività di contrasto all'evasione tributaria ed all'andamento della riscossione in conto residui, in sede istruttoria si sono riscontrati indici di riscossione piuttosto contenuti. Nel dettaglio, i dati forniti nel questionario sul rendiconto 2019 sono riportati nelle tabelle che seguono:

	Accertamenti	Riscossioni	% riscossione
Recupero evasione IMU/TASI	430.205,68	95.951,28	22,30%
Recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI	16.019,02	10.483,95	65,44%
Recupero evasione COSAP/TOSAP			
Recupero evasione altri tributi			
TOTALE	446.224,70	106.435,23	23,85%

	Residui al 01/01/2019	Riscosso c/residui al 31/12/2019	% riscossione
IMU/TASI	355.801,76	61.231,34	17,21%
TARSU/TIA/TARI/TARES			
Sanzioni per violazioni codice della strada	12.270,08	14.027,42	114,32%
Fitti attivi e canoni patrimoniali	104,31	104,31	100%
Proventi acquedotto			
Proventi canoni depurazione			

Alla richiesta formulata dal Magistrato istruttore di giustificare l'esiguità degli indici di riscossione sia in riferimento all'evasione tributaria che alle somme rimaste a residuo di IMU/TASI e di illustrare le soluzioni adottate per migliorare l'attività di riscossione, l'Ente rispondeva che "La riscossione tributaria presenta una percentuale di incasso a residui non elevata; la totalità dei residui deriva da ruoli la cui procedura di incasso all'epoca era stata affidata all'agenzia delle entrate. Attualmente tale procedura, a seguito di gara, è stata affidata ad altro concessionario".

In sede istruttoria, la Sezione ha inoltre chiesto chiarimenti in merito alla presenza di un ammontare delle riscossioni delle sanzioni per violazione del codice della strada (pari ad euro 14.027,42) superiore rispetto all'importo dei relativi residui indicati in bilancio (euro 12.270,08). Al riguardo il Sindaco ed il Revisore hanno evidenziato che "*Per quanto*

riguarda le sanzioni amministrative vi è stato un maggiore incasso a residuo dovuto ad entrate non accertate di esercizi precedenti. Per quanto nel 2020 e nel 2021 non si verifichi tale sforamento il Revisore attuale sta avviando dei controlli sul flusso dei dati dalla Polizia Locale, il cui servizio è convenzionato, all'Ente".

Il Collegio, nel prendere atto della risposta fornita dal Comune, non può esimersi dall'evidenziare una scarsa efficacia nel recupero dell'evasione tributaria ed in generale della riscossione delle imposte. Ciò costituisce una criticità suscettibile di incidere negativamente sulla gestione, ritardando il conseguimento delle risorse necessarie a far fronte alle spese programmate anche sulla base delle entrate delle quali si è prevista la riscossione. Raccomanda pertanto di adottare ogni misura utile ad implementare l'attività di riscossione.

2. Organismi partecipati

Dalle risposte ed informazioni fornite dall'Ente nel questionario sul rendiconto 2019, alla Sezione III – Organismi partecipati e dai relativi documenti allegati, sono emersi alcuni aspetti su cui, in sede istruttoria, sono stati chiesti chiarimenti:

- a) sulla perdita registrata nell'esercizio finanziario 2019 dalla partecipata Mobilità di Marca MOM S.p.a. (per euro 840.731).
- b) in merito alla risposta negativa fornita alla domanda "Il sistema informativo consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e le sue società partecipate?";
- c) in merito alla risposta negativa fornita alla domanda "I prospetti dimostrativi per la rilevazione dei debiti e crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati di cui all'art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011 hanno riguardo alla totalità delle partecipazioni rilevanti ai fini del predetto adempimento?". Al riguardo, il Revisore ha precisato che "la nota informativa riporta l'esito della verifica effettuata relativamente alle due società partecipate Mobilità di Marca e Ats Srl. Non risulta asseverata dall'Organo di revisione la comunicazione pervenuta dalla società Mobilità di Marca".

In risposta ai punti sopra elencati, il Sindaco ed il Revisore dell'Ente, nell'evidenziare che "la capacità di incidenza dell'Ente sulle scelte gestionali delle partecipate in essere risulta ovviamente contenuta, trattandosi di realtà nelle quali la partecipazione è percentualmente poco significativa", fornivano le seguenti informazioni:

- a) "Il risultato negativo nell'anno 2019 non ha avuto riflessi nel bilancio dell'ente e la società ha presentato negli anni successivi risultati positivi. Il patrimonio netto della società al 31/12/2019 era pari a euro 30.550.755, al 31/12/2021 è pari a euro 30.746.821."
- b) "Per quanto riguarda la risposta alla domanda del punto 9 si evidenzia che l'ente tiene una contabilità finanziaria che consente di rilevare impegni e accertamenti nei confronti delle partecipate e una contabilità economico-patrimoniale integrata. In questi termini si può dire che il sistema informativo dell'ente consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e le sue partecipate."

c) Relativamente alla risposta al punto 10 si conferma che la verifica effettuata ha riguardato le società partecipate Mobilità di Marca Srl e Ats Srl. Per quanto riguarda l'asseverazione si conferma che la società Mobilità di Marca non ha presentato l'asseverazione dell'organo di revisione. Non si conoscono le ragioni per le quali la società, ancorché richiesto, non abbia provveduto anche successivamente all'approvazione del rendiconto. Si evidenzia ad ogni modo che, ancorché non asseverato, quanto riportato nel prospetto dei debiti crediti trasmesso dalla società corrisponde a quanto riportato nella contabilità dell'ente".

Seppur dalla documentazione esaminata emerge che l'Ente non ha subito ripercussioni sui propri equilibri, appare opportuno evidenziare, in linea generale, che l'utilizzo di risorse pubbliche, pur se consentito attraverso moduli privatistici, impone particolari cautele e obblighi in capo a tutti coloro che - direttamente o indirettamente - concorrono alla gestione di tali risorse. Gli obblighi e le cautele sono inscindibilmente connessi alla natura pubblica delle risorse finanziarie impiegate e, pertanto, non vengono meno nemmeno a fronte di scelte politiche volte a porre a carico di società a partecipazione pubblica, e dunque solo indirettamente a carico degli enti locali che partecipano al capitale di tali società, i costi di attività e servizi che, sebbene non remunerativi per il soggetto che li svolge, si prefiggono tuttavia il perseguimento di obiettivi di promozione economica e sociale a vantaggio dell'intera collettività. In proposito, la Sezione raccomanda un attento monitoraggio delle partecipazioni detenute, funzionale al mantenimento degli equilibri gestionali e ricorda l'importanza della verifica dei crediti e debiti reciproci tra enti territoriali e propri organismi partecipati che risponde all'esigenza di garantire trasparenza e veridicità delle risultanze del bilancio degli enti partecipati.

3. Conto economico e Stato patrimoniale

Dalla disamina dei documenti contabili dell'Ente, è emerso che nella delibera n. 6 del 30 aprile 2020 di approvazione del conto del bilancio consuntivo dell'esercizio 2019, è indicato che la consistenza finale del patrimonio netto, alla data del 31/12/2019, ammonta a euro 31.122.724,34 e che il risultato economico dell'esercizio 2019 è pari ad euro 346.767,29. Tali importi non corrispondono a quelli riportati nel conto del patrimonio e nel conto economico dell'Ente da cui si evince un patrimonio netto pari a euro 28.090.480,13 e un risultato d'esercizio 2019 pari a euro -216.461,63.

Infine, è stato riscontrato che, alla domanda n. 7 – Sezione IV – Stato patrimoniale, del Questionario sul rendiconto 2019, l'Ente ha dichiarato di non aver attuato politiche di valorizzazione del proprio patrimonio.

Alla richiesta di chiarimenti in merito a quanto sopra rilevato, l'Ente ha precisato quanto segue: "Si segnala che per errore di trascrizione i dati della delibera n. 6 del 30 aprile 2020 sono diversi da quelli del conto del patrimonio e del risultato d'esercizio, prospetti presenti all'interno della delibera. I dati corretti pertanto sono patrimonio netto pari a euro 28.090.480,13 e risultato economico dell'esercizio 2019 pari a euro – 216.461,63.

Inoltre, per quanto riguarda la domanda 7 – Sez. IV – Stato patrimoniale, si rinvia alla delibera adottata dall'ente n. 54 del 17/12/2018 ad oggetto: "Approvazione piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art. 58, commi 1 e 2 del D.L. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008)".

La Sezione prende atto della risposta fornita e, in merito alle incongruenze riscontrate, richiama l'attenzione degli organi preposti sulla necessità di una corretta compilazione dei documenti contabili, dovendosi rappresentare in questi dati precisi, concordanti, attendibili e veritieri.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione resa dall'Organo di revisione, esaminati i questionari sul Bilancio di previsione degli anni 2019/2021 e sul Rendiconto per l'anno 2019 del Comune di Breda di Piave (TV):

- rileva una scarsa efficacia nel recupero dell'evasione tributaria ed in generale delle entrate e, quindi, dispone che l'Ente adotti ogni misura utile ad implementare l'attività di riscossione;
- accerta l'omessa allegazione al Rendiconto del prospetto sulla tempestività dei pagamenti;
- invita l'Ente ad un attento monitoraggio, nonché all'esercizio puntuale dei compiti di vigilanza sui propri organismi partecipati, funzionali al mantenimento degli equilibri gestionali nonché raccomanda di eseguire puntualmente ed in modo sistematico le attività di conciliazione delle posizioni creditorie/debitorie con i propri organismi partecipati;
- richiama l'attenzione degli organi preposti sulla necessità di porre particolare attenzione alla corretta compilazione dei documenti contabili, dovendosi rappresentare dati precisi, concordanti, attendibili e veritieri.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo n. 33/2013.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa al Sindaco e, per suo tramite, al Consiglio comunale, al Segretario comunale, nonché al Revisore dei conti del Comune di Breda di Piave (TV).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 23 febbraio 2023.

IL RELATORE

IL PRESIDENTE

f.to digitalmente Amedeo Bianchi

f.to digitalmente Maria Elisabetta Locci

Depositata in Segreteria il

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA F.F.

f.to digitalmente Alessia Boldrin